

Practice Diritto dell'Unione europea e della Concorrenza

30 Aprile 2026

Il nuovo TTBER tra innovazione, dati e accesso a tecnologie essenziali

1. Introduzione

Quando brevetti, *know-how* o software sono concessi in licenza, non si regola solo l'uso di un diritto esclusivo, ma si incide anche sulle dinamiche di mercato e sul pluralismo dell'offerta.

È su questo terreno che interviene il Regolamento (UE) 2026/877 (“Nuovo TTBER”), insieme alle linee guida che lo accompagnano (“Linee Guida”), che costituisce il nuovo quadro di riferimento per stabilire quando una licenza favorisce la concorrenza e quando, invece, integra una restrizione vietata ai sensi degli articoli 101 TFUE e 2 della Legge n. 287/90.¹

Il Nuovo TTBER sarà applicabile dal 1° maggio 2026 e si confronta con le nuove sfide poste dall'evoluzione dei mercati tecnologici, dove il *licensing* è sempre più al centro della tensione tra diffusione dell'innovazione e tutela della concorrenza.

2. Il contesto: una disciplina più moderna

A oltre dieci anni dal precedente Regolamento (UE) n. 316/2014, il contesto competitivo è profondamente mutato: i mercati tecnologici e digitali ruotano sempre più attorno a dati, interoperabilità e *standard* tecnologici.² In questo contesto, le licenze non sono più soltanto uno strumento di

¹ Regolamento (UE) 2026/877 della Commissione (GU L del 21.04.2026) e comunicazione della Commissione C/2026/2323 (GU C del 21.04.2026). Il Nuovo TTBER si applicherà fino al 30 aprile 2038.

² Per tecnologie *standard-essential* si intendono, in particolare, soluzioni tecniche coperte da brevetti indispensabili per realizzare prodotti o servizi conformi a uno *standard* (c.d. ‘SEP’). Il titolare di un brevetto dichiarato come SEP o di un brevetto che si sia di fatto affermato come *standard* sul mercato è tenuto a concederlo in licenza a condizioni FRAND (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*).



Autori

[Sara Lembo](#)
Sara.Lembo@belex.com
Tel. +39 06 845511

[Marina Tavassi](#)
Marina.Tavassi@belex.com
Tel. +39 02 771131

[Andrea Luigi Montini](#)
AndreaLuigi.Montini@belex.com
Tel. +39 02 771131

[Michela De Simone](#)
michela.desimone@belex.com
Tel. +39 06 845511

sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale, ma rappresentano sempre più spesso una via di accesso a *input* essenziali per competere.

È proprio su questo fronte che il regime del 2014 aveva iniziato a mostrare i suoi limiti, ed è qui che interviene il Nuovo TTBER: licenze sui dati, *licensing negotiation groups* e alcuni aggiustamenti mirati su *technology pools* e calcolo delle quote di mercato.

Per il resto, l'impianto del Nuovo TTBER resta in larga misura allineato alla disciplina precedente, a partire dalle condizioni cui è subordinato il beneficio dell'esenzione dal divieto di intese restrittive della concorrenza (c.d. *safe harbour*): le parti non devono superare le soglie di quota di mercato previste³ - pari al 20% negli accordi tra concorrenti e al 30% in quelli tra non concorrenti - e l'accordo non deve contenere restrizioni particolarmente gravi della concorrenza (c.d. *hardcore restrictions*).⁴

3. Il Nuovo TTBER apre alle licenze sui dati

Nell'economia digitale, l'accesso ai dati incide ormai direttamente sulla capacità di innovare e competere. Ciò è particolarmente evidente nei mercati più dinamici e, oggi, anche nello sviluppo di sistemi di AI generativa, che dipendono dall'accesso a un'enorme quantità di dati di qualità.

È per questo che il *data licensing* sta diventando sempre più centrale: è uno dei principali strumenti attraverso cui i dati vengono condivisi, resi accessibili e trasformati in leva per l'innovazione.⁵ Non a caso, si stima che un maggiore riutilizzo dei dati da parte delle imprese potrebbe aggiungere fino a 1,4 trilioni di euro l'anno al PIL dell'Unione europea entro il 2027.⁶ È indubbio, infatti, che l'Unione abbia fatto di accesso e libera circolazione dei dati una priorità strategica per la competitività e la sovranità digitale dell'Europa.⁷

³ Cfr. Art. 3 Nuovo TTBER. In particolare, la presunzione di liceità *antitrust* (tecnicamente, esenzione dall'applicazione dell'art. 101 TFUE) si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia conclusi tra (i) imprese concorrenti, se la loro quota congiunta su qualsiasi mercato rilevante non supera il 20%; e (ii) imprese non concorrenti, se la quota detenuta da ciascuna parte su qualsiasi mercato rilevante non supera il 30%.

⁴ Cfr. Art. 4 Nuovo TTBER.

⁵ Per maggiori dettagli, si veda il *report* dell'*Impact Assessment* condotto dalla Commissione ("Impact Assessment"), pp. 14-15 e 24-26, disponibile al seguente *link*: https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/336524c3-687e-4971-bb18-2634856a006f_en?filename=20260416_TTBER_impact-assessment-report.pdf.

⁶ Cfr. Report dell'*Impact Assessment* sulla proposta del Data Governance Act (COM(2020) 767), p. 9.

⁷ Comunicazione della Commissione del 19.02.2020 sulla strategia europea per i dati (COM/2020/66), comunicazione della Commissione del 19.11.2025 sulla strategia

Le nuove Linee Guida prendono atto di questa evoluzione con una sezione dedicata agli accordi di licenza dei dati e prevedono un'analisi differenziata a seconda del tipo di *asset*.⁸

Se i dati concessi in licenza rientrano in una categoria di diritti tecnologici coperta dal Nuovo TTBER (e.g., *know-how* di produzione), l'accordo può beneficiare del *safe harbour*, quando ne ricorrono le condizioni. Se, invece, la licenza riguarda banche dati protette da *copyright* o altro diritto *sui generis*,⁹ l'accordo non beneficia dell'esenzione automatica, ma la Commissione ne valuterà la compatibilità applicando gli stessi principi del Nuovo TTBER e delle Linee Guida. Negli altri casi, sarà necessaria una valutazione caso per caso.

4. Il primo inquadramento europeo delle negoziazioni congiunte

I *licensing negotiations groups* (“LNGs”) consentono a più imprese di negoziare insieme i termini di accesso a tecnologie standardizzate. Il fenomeno riflette un'evoluzione concreta del mercato: la digitalizzazione ha aumentato il ruolo degli *standard* tecnologici che rendono interoperabili prodotti e servizi in diversi settori industriali inclusi quelli dell'*automotive*, della logistica e dell'*healthcare*.

L'accesso a tali *standard* richiede spesso di interfacciarsi con i c.d. *technology pools* o piattaforme di intermediazione che offrono pacchetti di brevetti o altre tecnologie complementari tramite un'unica licenza, a volte con condizioni *take-it-or-leave-it*. Non sorprende quindi che sempre più imprese vogliano unirsi per negoziare termini di licenza più bilanciati.¹⁰

Nelle nuove Linee Guida,¹¹ la Commissione riconosce che gli LNGs possono generare efficienze, *in primis* attraverso la riduzione dei costi di

dell'Unione per sbloccare i dati per l'PAI (COM/2025/835) e Regolamento (UE) 2023/2854 sull'accesso equo ai dati.

⁸ Cfr. Linee Guida, sezione 3.2.1.3.

⁹ Le Linee Guida chiariscono infatti che, quando la licenza riguarda banche dati protette da copyright o da diritto c.d. '*sui generis*' (come definito dalla direttiva 96/9/CE), la Commissione applicherà in via generale gli stessi principi del TTBER. Ciò in quanto tali accordi presentano una logica simile a quella delle licenze di diritti coperti dal Regolamento: possono consentire il recupero di investimenti significativi in R&S e, al tempo stesso, favorire innovazione e sviluppo di nuovi prodotti o servizi (§§ 64-66).

¹⁰ Cfr. Impact Assessment, pp. 23-24. La necessità di una disciplina specifica in materia di negoziazione congiunta è stata ribadita anche dalle principali case automobilistiche (BMW, Mercedes e Volkswagen) che hanno stimolato una riflessione della Commissione. Cfr. *comfort letter* adottata dalla Commissione il 9 luglio 2025 nel caso AT.40979. Nel giugno 2024, l'Autorità di concorrenza tedesca ha rilasciato una lettera analoga sullo stesso LNG.

¹¹ Cfr. Linee Guida, sezione 4.5.

transazione e delle asimmetrie informative. Ne sottolinea però anche i rischi concorrenziali, legati sia al rafforzamento di potere contrattuale degli LNGs a scapito dei titolari delle tecnologie, sia al pericolo che la cooperazione degeneri in forme di coordinamento illecito tra concorrenti.

In assenza di una prassi consolidata, la Commissione non introduce dunque un *safe harbour*, ma fissa dei criteri di valutazione da applicarsi caso per caso. In particolare, per valutare eventuali effetti anti-competitivi, occorre considerare il potere di mercato dei partecipanti alla negoziazione congiunta e le cautele adottate per garantire l'accesso non discriminatorio al gruppo, la libertà di negoziare anche al di fuori del LNG e la corretta gestione delle informazioni sensibili.

L'approccio europeo si discosta da quello statunitense, che tende a guardare con maggiore sospetto a tali forme di coordinamento, talvolta qualificandole come indici di possibili cartelli illeciti tra acquirenti (c.d. *buyer cartels*).¹² Questa divergenza è destinata a rilevare soprattutto nelle negoziazioni su scala globale, in cui imprese soggette a ordinamenti diversi possono essere esposte a *standard* di valutazione non perfettamente allineati.

5. Più trasparenza nei *pools*, più certezza nelle tecnologie *early-stage*

Il Nuovo TTBER interviene infine su due snodi più tecnici, ma molto rilevanti nella pratica: il funzionamento dei *technology pools* e il calcolo delle quote di mercato quando la tecnologia è ancora *early-stage*.

La Commissione non mette in discussione l'utilità dei *pools* che, quando uniscono tecnologie complementari ed essenziali per conformarsi a uno *standard*, semplificano l'accesso alla tecnologia, limitando il cumulo delle *royalties* e riducendo tempi e costi di negoziazione.

Le nuove Linee Guida rafforzano, tuttavia, i presidi *antitrust* su due fronti: più trasparenza su quali tecnologie entrano nel *pool* e sulla verifica della loro natura essenziale, ma anche più rigore nelle condizioni economiche della licenza, con divieto di doppio pagamento per gli stessi diritti (c.d. *double dipping*) e obbligo di applicare condizioni eque e non discriminatorie anche per le licenze rilasciate dal *pool* stesso.¹³

Più complesso è invece il calcolo delle quote di mercato ai fini dell'applicazione del *safe harbour* nei casi di licenze concesse prima che la tecnologia sia immessa sul mercato (c.d. *early licensing*). In questi casi, la scarsità di dati

¹² Cfr. "U.S. deputy antitrust chief: EU Commission's comfort letter to Licensing Negotiation Group "concerning and unusual", irreconcilable with competition law principles" in IP Fray, 10.10.2025.

¹³ Cfr. Linee Guida, § 286.

e l'incertezza sulla diffusione futura della tecnologia rendono infatti difficile individuare quote che riflettano un reale potere di mercato.¹⁴

Le nuove regole offrono due risposte concrete. Da un lato, le tecnologie che non hanno ancora generato vendite sono considerate pari a zero ai fini del calcolo delle quote. Dall'altro, il c.d. *grace period* - ossia il periodo in cui si continua a beneficiare del *safe harbour* anche in caso di superamento delle soglie rilevanti - è esteso da due a tre anni.¹⁵

6. Conclusione

Il Nuovo TTBER introduce regole più chiare e aderenti a mercati innovativi, offrendo parametri aggiornati per valutare quando un accordo di *licensing* è capace di restringere la concorrenza.

È un intervento che si colloca nel più ampio quadro delle iniziative europee in materia di accesso ai dati, interoperabilità e capacità innovativa, tutte orientate a rafforzare la competitività dell'Unione.¹⁶ Poiché crescita e sovranità tecnologica dipendono anche dalla circolazione di dati e diritti, una maggiore chiarezza sul *licensing* diventa essa stessa un fattore di competitività globale.

Per le imprese, le ricadute sono immediate e concrete. Il nuovo quadro offre coordinate più moderne per strutturare licenze, *pools*, accesso ai dati e negoziazioni congiunte, contribuendo a creare condizioni più favorevoli agli investimenti e alla diffusione dell'innovazione.

Practice Diritto dell'Unione europea e della Concorrenza

Francesco Anglani

Maurizio Pappalardo

Sara Lembo

Claudio Tesauro

Massimo Merola

Marina Tavassi

¹⁴ Cfr. Impact Assessment, pp. 23-24.

¹⁵ Cfr. Nuovo TTBER, considerando 13 e articolo 8(e); Linee Guida, sezione 3.3.2.

¹⁶ Si veda, in particolare, il pacchetto digitalizzazione e l'omnibus digitale di cui al seguente *link*: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/faqs/digital-package>.